



CITTÀ DI MODUGNO
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Prot. n. 44780 del 12 NOVEMBRE 2021

ORDINANZA SINDACALE
N. 35-2021

FIERA DEL CROCIFISSO 2021: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DELLE AREE INTERESSATE DALL'EVENTO FIERISTICO.

IL SINDACO

PREMESSO che in Modugno nella seconda e terza domenica del mese di novembre si svolge, per tradizione, la Fiera del Crocifisso;

CONSIDERATO che tali iniziative, richiameranno, presumibilmente, l'afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutta l'area fieristica;

DATO ATTO, in generale, degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei servizi in data 11 novembre 2021 e, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico - all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area fieristica come individuata dal vigente "Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche" in allegato al Documento Strategico del Commercio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 del 30/06/2021;

- l'art. 66 - NORME TRANSITORIE del suddetto regolamento stabilisce che "Le disposizioni sulla configurazione della Fiera del Crocifisso di cui agli articoli 13, 50 e 56 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2022";
- per l'effetto l'edizione della Fiera del 2021 è stata configurata secondo quanto disposto dalla D.C.C. n. 12/2002, come modificata dalla D.C.C. n. 38/2004, prevedendo la presenza di n. 320 posteggi per la vendita di prodotti alimentari e non e secondo le indicazioni della D.G.C. n. 89 del 10.08.2016, prevedendo le seguenti aree su cui svolgere la fiera:
 - piazza Garibaldi (da riservare preferibilmente ai venditori di piante e alberi), corso Vittorio

Emanuele e piazza Plebiscito, destinate prioritariamente alla vendita di macchine, attrezzi ed accessori per l'agricoltura e la zootecnica, piante ornamentali, alberi da frutta, prodotti alimentari e dell'artigianato locale, utensileria e ferramenta.

- via Roma, via X Marzo, via Paradiso, via San Nicola da Tolentino, via Carafa e via Padre A. M. di Francia per la vendita dei prodotti e merci varie, diverse da quelli innanzi indicate;
- piazza Sedile, destinate ad artigiani, hobbisti, antiquari, enti no profit e animatori di iniziative finalizzate alla promozione del territorio;
- Corso Umberto I, destinato ad esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

nei giorni 14 e 21 NOVEMBRE dalle ore 7.00 alle ore 24.00;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;*

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

ORDINA

1. è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2. è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
4. i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nell'area fieristica, nei giorni 14 e 21 NOVEMBRE dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
5. per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) e 2) della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste per legge;
6. che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - alla Prefettura di Bari;
 - alla Questura di Bari;
 - alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa;
 - alla Compagnia dei Carabinieri;
 - alle associazioni rappresentanti le categorie di somministrazione di alimenti e bevande.

Dalla Sede Municipale, 12 novembre 2021

IL SINDACO
Ing. Nicola Bonasia